




# CODICE DEGLI APPALTI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



*General Broker Service*

# LA NORMA <sup>1/3</sup>

## **Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari**

*(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)*

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. *(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)*”
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

# LA NORMA 2/3

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
6. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

# LA NORMA <sup>3/3</sup>

8. *La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)*
9. *La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.*
- 9-bis. *Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. (comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)*

# FINALITA' DELLA NORMA E SOGGETTI INTERESSATI

## **Finalità della norma**

prevenzione delle infiltrazioni criminali

## **Soggetti interessati**

gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici



# I TERMINI <sup>1/3</sup>

**Filiera delle Imprese**

**Eseguiti anche con strumenti diversi**

**Possono essere utilizzati sistemi diversi**



# I TERMINI <sup>2/3</sup>

## Filiera delle Imprese

è stato interpretato autenticamente con Legge 217/2010 e s'intende riferito ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.



# I TERMINI <sup>3/3</sup>

**Eseguiti anche con strumenti diversi** di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione **possono essere utilizzati sistemi diversi** di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.



# PENALITA'

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.



# OBBLIGHI <sup>1/3</sup>

- I. utilizzo di uno o più conti correnti dedicati anche non esclusivi accesi presso Banche/intermediari per effettuare ogni movimento finanziario
- II. registrare su tali conti correnti la movimentazione finanziaria



# OBBLIGHI <sup>2/3</sup>

- III. utilizzo dello strumento del bonifico bancario/postale o altro strumento tracciabile, quali:
- ✓ le ricevute bancarie;
  - ✓ gli assegni bancari postali per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, se:
    - i soggetti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
    - il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
    - gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP);



# OBBLIGHI 3/3

- IV. gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG);
- V. comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente: a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro lo stesso termine. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- VI. Inserimento all'interno dei contratti di appalto e di sub-appalto della clausola di cui al comma 8 di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del contratto;






# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

# ELENCO DELLE NORME

- ❑ **articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136** come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- ❑ **articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010** convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
- ❑ **indicazioni operative su tale disciplina sono fornite dall'Avcp** nelle **Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010, n. 10 del 22 dicembre 2010**, ora sostituite **dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011**, tutte disponibili sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it)
- ❑ **articolo 6 della stessa legge n. 136/2010** in tema di sanzioni:
  - Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'[articolo 3, comma 1](#) effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa, oltre alla risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis.
  - Le stesse transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'[articolo 3, comma 5](#). Anche in tal caso, è prevista la risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis.





# RATIO DELLA NORMA

# LA RATIO

Contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche:

- anticipando il più a monte possibile la soglia di prevenzione e creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendendo trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.





# ADEMPIMENTI PRINCIPALI

# ELENCO ADEMPIMENTI

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 1/6

## Conti correnti dedicati in via non esclusiva

- in caso di acquisizione di una nuova commessa pubblica, non vi è l'obbligo di accensione di un nuovo conto corrente, potendo essere utilizzato (cioè dedicato) anche uno dei conti correnti già esistenti. Un conto corrente dedicato può quindi riguardare più appalti pubblici
  - il conto corrente può quindi essere dedicato anche in via non esclusiva
  - in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità)
  - è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto) e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati e autorizzati ad operare su quel conto
  - nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9, articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010)
- L'appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 2/6

**Possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità**

È ammesso l'uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato ad esempio dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche);



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 3/6

## Utilizzo di assegni bancari e postali

È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 (c.d. "tracciabilità attenuata") se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- 2) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- 3) gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 4/6

## Pagamenti dei premi per le fideiussioni

- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.14) i pagamenti dei premi per le fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione ad una commessa (ad esempio la cauzione definitiva) possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico.
- Per tali pagamenti non deve essere indicato il codice CIG/CUP.
- Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 5/6

## Codice CIG

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dalla AVCP (sistema SIMOG) della con tre funzioni principali:

- di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- di contribuzione, posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento;
- di individuare univocamente e tracciare, ai sensi della legge n. 136/2010, le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.



# GLI ADEMPIMENTI NEL DETTAGLIO 6/6

## Come si acquisisce il codice CIG

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), il quale, prima della procedura di gara, attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.



# TIPOLOGIE DEL CODICE CIG 1/5

## Elenco tipologie del codice CIG

Il codice CIG è unico per ciascun appalto o lotto e assume in base al suo utilizzo diverse denominazioni:

- **CIG Semplificato (c.d. “Smart CIG”)**
- **Carnet di CIG:**
- **CIG Derivato**
- **CIG Master:**



# TIPOLOGIE DEL CODICE CIG <sup>2/5</sup>

## **CIG Semplificato (c.d. “Smart CIG”):**

Emesso anche in carnet si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:

- a) contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- b) contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;




# TIPOLOGIE DEL CODICE CIG 3/5

## Carnet di CIG:

Nell'ambito della procedura di acquisizione dei CIG Semplificati (detti anche Smart CIG) dà la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l'immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo.

- La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio.
- La stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.

La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.



# TIPOLOGIE DEL CODICE CIG 4/5

## CIG Derivato:

E' il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari.



# TIPOLOGIE DEL CODICE CIG 5/5

## **CIG Master:**

Per i casi di gare che comprendano una molteplicità di lotti ove la SA deve richiedere un CIG per ciascun lotto, è possibile per il RUP eleggere, a valle dell'avvenuta aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto, un CIG unico c.d. "Master" tra quelli richiesti per ciascun lotto.

Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.



# CIG

## QUANDO NON SUSSISTE L'OBBLIGO 1/4

### **Fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità**

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi danneggiati, estranei al rapporto contrattuale, in quanto non soggetti agli obblighi di tracciabilità;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori in quanto non soggetti agli obblighi di tracciabilità;



# CIG

## QUANDO NON SUSSISTE L'OBBLIGO 2/4


- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) in quanto non soggetti agli obblighi di tracciabilità;
- le prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice in quanto non soggette agli obblighi di tracciabilità;



# CIG

## QUANDO NON SUSSISTE L'OBBLIGO 3/4

- nel caso di proroga c.d. “tecnica” del contratto non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatari
- gli affidamenti diretti a società c.d. “in house”, non risultando integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto, non sono soggette agli obblighi di tracciabilità



# CIG

## QUANDO NON SUSSISTE L'OBBLIGO 4/4

- Le spese economali delle stazioni appaltanti che sono derivanti e disciplinate da appositi regolamenti interni, in quanto non soggette agli obblighi di tracciabilità



# CIG

## SOGLIA MINIMA PER LA RICHIESTA

Non è stabilita alcuna soglia minima, per la richiesta del CIG.

Il codice CIG va richiesto indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

il codice CIG si deve pertanto richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro.



# PAGAMENTI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI

- I pagamenti per risarcimenti e indennizzi eventualmente corrisposti da imprese assicuratrici appaltatrici non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di terzi estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali operazioni sono quindi escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità.
- Tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante (vedi determinazione n. 4/2011 par. 4.13).



# CONTRATTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Relativamente ai pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, è consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.

In caso di fideiussione bancaria alternativa al conto separato, il broker dovrà avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla PA, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale dalla norma.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione, in quanto non rientranti nella filiera rilevante. (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.13)



# CONTRATTI “IN HOUSE”

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà).



# CONTRATTI DI SERVIZI IN ECONOMIA EX ART. 125 CODICE amministrazione diretta e cottimo fiduciario

Le acquisizioni di beni e servizi in “amministrazione diretta” non sono soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 4/2011).

I “cottimi fiduciari” sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico.

Sono anche sottoposte alla disciplina della tracciabilità le acquisizioni di beni e servizi effettuati dal responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia, qualora si configurino come appalti (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.13).



# SPESE ECONOMICHE E INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economico (vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità c.d. “spese minute” necessari per sopperire ad esigenze imprevedute nei limiti di importo delle relative spese), sempreché non si tratti di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto, non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.

Gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.12).



# CONTRATTI STIPULATI IN VIA D'URGENZA

Nella contrattazione d'urgenza, il codice CIG va inserito al più tardi nel primo ordinativo di pagamento.



## DEFINIZIONE “NUOVO CONTRATTO” E NECESSITA' ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CIG 1/2

L'espressione “nuovo contratto” si riferisce:

- ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato precedentemente;
- ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del d.P.R. n. 207/2010.




Per tali due tipologie di contratti è necessario acquisire un nuovo codice CIG.

## DEFINIZIONE “NUOVO CONTRATTO” E NECESSITA' ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CIG 2/2

Quando le SS.AA., per individuare il nuovo aggiudicatario, interpellano progressivamente i concorrenti a lui seguenti scorrendo la graduatoria (in caso di fallimento dell'appaltatore, risoluzione per grave inadempimento ex art. 140 Codice), non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all'Autorità la variazione dell'aggiudicatario.

Nel caso di proroga cosiddetta tecnica del contratto non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.



# SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA'

## **Articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010**

Gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.



# NOZIONE DI STAZIONE APPALTANTE

## **Articolo 3, comma 33, del Codice D.lgs 163/2006 e s.m.i.:**

Rientrano nella nozione di stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dall'articolo 3, comma 25, del Codice, e sono: “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.




# NOZIONE DI FILIERA DELLE IMPRESE

## Articolo 3 della legge n. 136/2010

È riferita ai “subappalti” come definiti dall’articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai “subcontratti” stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010).

Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione con il contratto principale, nel senso di essere attinenti all’oggetto di tale contratto.



# CONTRATTI PER I QUALI NON SISSISTE L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'

È obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità.





# **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

# ELENCO DELLE MODALITA'

- **Modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese**
- **Modalità di applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro**
- **Modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti**



# LE MODALITA' NEL DETTAGLIO 1/3

## Modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010. Ciò in quanto il rapporto di mandato, che si instaura fra i componenti del raggruppamento, non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti; pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, del Codice).

La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice.




## LE MODALITA' NEL DETTAGLIO 2/3

### **Modalità di applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro**

Il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chiede, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingue l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.

Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le amministrazioni che aderiscono all'accordo quadro - che non siano le stesse che lo hanno formalizzato - devono chiedere l'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest'ultimo.



# LE MODALITA' NEL DETTAGLIO 3/3

## **Modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti**

Il responsabile del procedimento (RUP) effettua la registrazione presso il SIMOG.

Quest'ultimo rilascia, con riferimento all'intera procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, per ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG.

Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore con il quale verrà poi sottoscritto il contratto, il sistema SIMOG consente, a valle dell'aggiudicazione, di eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per i pagamenti relativi a tutti i lotti aggiudicati.

Nel contratto di appalto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi codici CIG (vedi determinazione n. 4/2011, par. 6.5).



# TRACCIABILITA' ATTENUATA

Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l'indicazione dei codici CIG e CUP. In particolare, trattasi delle spese giornaliere di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 136/2010:

- spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- il limite per le spese quotidiane è stato fissato, per ogni singola spesa, a 1.500 euro.

- Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- La costituzione ed il reintegro del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile.



# INTEGRAZIONE AUTOMATICA O AUTOMATICO ADEGUAMENTO

## **C.D. “integrazione automatica” o “automatico adeguamento” dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge 136/2010**

Tali contratti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 217/2010, *“si intendono automaticamente integrati (ex art 1374 c.c.) con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni”* al termine del periodo transitorio di 180 giorni ivi previsto (17 giugno 2011: 180° giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010).



Pertanto, per questi contratti non è necessario inserire le clausole sulla tracciabilità previste dall'articolo 3 comma 8 della legge n. 136/2010.



# LE SANZIONI

# LE SANZIONI 1/5

La normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp in relazione alle violazioni degli obblighi posti dalla legge n. 136/2010.



## LE SANZIONI 2/5

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9, 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010):

- commi 8 e 9: nullità del contratto per omesso inserimento della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità;
- comma 9 bis: risoluzione automatica per omesso utilizzo del bonifico bancario e degli “altri strumenti idonei”.



# LE SANZIONI <sup>3/5</sup>

- le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'[articolo 3, comma 1](#) effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa, oltre alla risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis.



# LE SANZIONI 4/5

Le stesse transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'[articolo 3, comma 5](#).

Anche in tal caso, è prevista la risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis. (articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni)



# LE SANZIONI <sup>5/5</sup>

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6 della Legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.





# SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

**Dott. Massimiliano De Simone**  
**General Broker Service S.p.A.**  
**Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma**  
<http://www.gbsspa.it>